

**ATTENZIONE: la seguente pagina è archiviata e le notizie e informazioni presenti hanno solo un valore storico e potrebbero non essere più in linea con la normativa vigente alla data di oggi.**

I contributi da riscatto

**Sono accreditati a seguito della facoltà concessa al lavoratore o al pensionato di coprire periodi, altrimenti privi di contribuzione**, per i quali:

- vi è stata omissione nel versamento all'Inps dei contributi obbligatori che non possono essere recuperati essendo intervenuta la prescrizione di legge;
- non vi era l'obbligo del versamento contributivo;
- sono state introdotte particolari disposizioni legislative.

A differenza dei contributi figurativi, il cui accredito è gratuito, **il riscatto è sempre a titolo oneroso** e si perfeziona con il pagamento di un importo (cosiddetta "riserva matematica") corrispondente agli oneri che l'Inps si assume con il riconoscimento dei periodi riscattati.

## SOGGETTI INTERESSATI

Possono chiedere il riscatto, secondo le norme previste:

- i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria;
- gli iscritti ad una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
- gli iscritti ai fondi speciali gestiti dall'Inps.

**La facoltà di riscatto è concessa anche ai superstiti del lavoratore o del pensionato.**

## ONERE DA RISCATTO

**L'importo da pagare viene notificato dall'Inps con il provvedimento di accoglimento della domanda di riscatto.**

Nel provvedimento di accoglimento, notificato a mezzo raccomandata, sono indicate le modalità da seguire per il pagamento e sono precisati i termini previsti per effettuare il versamento.

L'interessato può effettuare il pagamento per mezzo dei bollettini di c/c postale trasmessi dall'Inps:

- **in unica soluzione**, entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento (Circ. 142 del 22.6.1993);
- in forma rateizzata, con un massimo di 60 rate mensili con la maggiorazione degli interessi di dilazione calcolati al tasso annuo del 3,5%.

**Il mancato pagamento dell'importo** in unica soluzione o del versamento della prima rata è considerato come rinuncia alla domanda che viene archiviata dall'Inps senza ulteriori adempimenti.

La **rinuncia espressa** (prima della comunicazione di accoglimento) o **tacita** (mancato pagamento dell'onere o della prima rata) da parte dell'assicurato **non preclude la possibilità** allo stesso di presentare una **nuova domanda di riscatto per lo stesso titolo e periodo**.

In tal caso verrà rideterminata la riserva matematica dovuta alla data della nuova domanda.

Il versamento effettuato in ritardo (oltre i 60 giorni) è considerato come nuova domanda con rideterminazione dell'onere di riscatto.

**È concessa la facoltà di effettuare il versamento in forma rateale** se:

- il richiedente non è pensionato;
- i contributi riscattati non siano da utilizzare immediatamente per il diritto ad un trattamento pensionistico.

In caso di versamento rateale:

- il numero delle rate non può essere superiore a 60;
- l'importo dell'onere di riscatto deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
- l'importo dell'onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d'importo unitario non inferiore a Euro;
- la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di riscatto;
- il mancato pagamento di 2 rate consecutive determina la chiusura della pratica e l'accredito solo dei contributi relativi al periodo per la cui copertura sono sufficienti i versamenti già effettuati (Circ. 142 del 22.6.1993).

**N.B.: Il pagamento rateale deve essere interrotto e il residuo onere deve essere pagato in unica soluzione se, nel corso della dilazione, l'interessato perfeziona il diritto a pensione e presenta la relativa domanda.**

## EFFICACIA CONTRIBUTIVA

A seguito del pagamento dell'onere, i contributi sono da considerare come tempestivamente versati e si collocano nel periodo ai quali si riferiscono anche se il pagamento viene effettuato in epoca successiva.

Sono pertanto utili:

- per il diritto a tutte le prestazioni previdenziali;
- per l'accertamento del diritto alla prosecuzione volontaria;
- per il diritto e la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, compresa la pensione di anzianità.

## DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

La domanda su apposito modello deve essere presentata alla sede Inps territorialmente competente per residenza, allegando la documentazione prevista.

## RICORSO

Può essere presentato entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento direttamente agli sportelli dell'Inps o inviato per posta con avviso di ricevuta.

## NORME

### I CONTRIBUTI DA RISCATTO

- Legge 12 agosto 1962, n. 1338  
(in Gazz. Uff., 11 settembre, n. 229). -  
1338/62 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
- Legge 30 aprile 1969, n. 153  
(in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 111). -  
153/69 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
- Circ. 142 del 22.6.1993 Circolare numero 142 del 11 Agosto 2003  
Oggetto: Nuovi termini prescrizionali dettati dal comma 7 art. 38 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002. Disposizioni per le aziende assuntrici di operai a tempo determinato e indeterminato, lavoratori autonomi del settore agricolo e piccoli coloni e compartecipanti familiari.

## PERIODI AMMESSI AL RISCATTO

È consentito riscattare:

- i periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo assicurativo (prescritti), i cui contributi risultano;
- [non versati dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata](#); (rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della Legge 1338/62);
- [non versati dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti](#) (Sentenza della C.C. n. 18/1995 e Ordinanza della C.C. 21/2001 La Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha reiterato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995);
- [dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri diversi dal titolare](#) (Sentenza della C.C. n. 18/1995 e Ordinanza della C.C. 21/2001. La Corte Costituzionale con ordinanza n. 21/01 ha reiterato i principi esposti con propria sentenza n. 18 del 12/19 gennaio 1995).
- [il corso legale di laurea](#) (art. 50 della Legge 153/69), le lauree brevi e i titoli di studio ad esse equiparati;
- [l'attività lavorativa svolta all'estero](#) in Paesi non convenzionati (art. 51 della Legge 153/69);
- [l'astensione facoltativa per maternità](#) che si colloca al di fuori del rapporto di lavoro;
- [gli anni di praticantato effettuati dai Promotori finanziari](#) (art. 1, comma 198, della Legge 662/96);
- [l'attività svolta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa](#);
- [i periodi non lavorati](#) e privi di contribuzione.